



U.O.C. Ingegneria Clinica, Impiantistica e Edile
Via E. Fermi n. 15
01100 VITERBO

ALLEGATO A)

Capitolato d'Oneri

***Servizio di Gestione e Manutenzione Elisuperficie Ospedale Santa Rosa di VT
ai fini dell'operatività per il volo anche in ore notturne (h.24) per la durata di
anni 3, con eventuale rinnovo di un ulteriore anno***



CAPITOLATO D'ONERI **per l'affidamento del servizio di gestione e della manutenzione ordinaria e straordinaria dell'Elisuperficie dell'Ospedale di Santa Rosa**

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 **OGGETTO DELL'APPALTO**

Oggetto del presente capitolato speciale è l'affidamento di servizi di gestione ed assistenza a terra, manutenzione ordinaria, straordinaria e vigilanza antincendio.

Tipo di attività aerea:

Sull'elisuperficie si svolgerà attività aerea di tipo elisoccorso con operatività notturna (H 24).

Caratteristiche Tecniche:

Localizzazione: al suolo

Autorizzazione n. ID/669 ENAC-PROT-05/07/2022-0082146-P

Coordinate (sessagesimali): 42° 23' 31" N – 12° 07' 25" E

Altitudine s.l.m.: 466 mt.;

Dimensione pista atterraggio/decollo: circolare diametro 26,50 mt.

Art. 2 **RIFERIMENTI NORMATIVI**

La Ditta dovrà eseguire le prestazioni oggetto dell'Affidamento in conformità a tutte le leggi, regolamenti e norme applicabili, comunitarie e/o nazionali, alcune delle quali vengono di seguito riportate a titolo indicativo e non esaustivo:

- Legge 23 dicembre 1980, n. 930;
- Decreto Ministero dei Trasporti 10 marzo 1988;
- Decreto Ministeriale 2 aprile 1990, n. 121 "Regolamento recante norme provvisorie per la sicurezza antincendio negli eliporti";
- Legge 2 dicembre 1991, n. 384 "Modifiche alla legge 23 dicembre 1980, n. 930, recante norme sui servizi antincendi negli aeroporti";
- Art. 7 Legge 4 dicembre 1996, n. 611 "Disposizioni in materia di elisuperfici";
- Decreto Ministeriale 8 agosto 2003 "Norme di attuazione della legge 2 aprile 1968, n. 518, concernente la liberalizzazione dell'uso delle aree di atterraggio";
- D.M. 01/02/2006;
- Decreto Ministero degli Interni n.238 26/10/2007;
- ICAO Heliport Manual (Doc. 9261-AN/903), Third Edition, 1995;
- ICAO International Standards and Recommended Practices – aerodromes – Annex 14 to the Convention on International Civil Aviation:
 - - Vol I - Second Edition, July 1995;

- - Volll° - Heliports – SecondEdition, July 1995;
- Regolamento ENAC - Edizione 3 del 20-02-07 “Norme Operative per il Servizio Medico di Emergenza con Elicotteri”;
- Regolamento ENAC - Edizione I del 22-12-16 “Infrastrutture a servizio dell'attività HEMS”;
- Circolare ENAC OPV-18 A del 9 ottobre 2008 “Operazioni HEMS”;
- Circolare ENAC APT-36 del 30 gennaio 2013 “Avio-Idro- Elisuperfici: Gestione e Autorizzazione”.

Art. 3

CARATTERISTICHE ED ESECUZIONE DEI SERVIZI

Gestione dell'elisuperficie ai sensi del D.M. 08.08.2003 e s.m.i..

Eventuale Servizio antincendio dell'elisuperficie ai sensi del D.M. 121/90 e s.m.i., ove ne ricorrono i presupposti.

Manutenzione ordinaria e straordinaria della struttura, della segnaletica orizzontale e verticale, degli impianti a servizio dell'elisuperficie, ed in particolare degli impianti elettrici, dei sistemi di segnalazione luminosa diurna e notturna, e dell'impiantistica antincendio nonché di quanto altro dovesse rendersi necessario per assicurare la totale funzionalità della struttura.

Gestione dell'Elisuperficie.

La ditta dovrà presentare una relazione contenente le modalità di esecuzione del Servizio, nel rispetto delle norme previste nel decreto del Ministero dei Trasporti e delle disposizioni emanate dall'ENAC.

In particolare dovrà:

- Svolgere tutte i compiti di cui al D.M. 01.02.2006 e s.m.i., ivi comprese tutte le pratiche di tipo burocratico/amministrativo;
- Garantire, in modo omnicomprensivo, l'adeguatezza degli impianti e segnaletica previste per l'elisuperficie;
- Redigere il manuale di gestione dell'elisuperficie e dare direttive al personale in servizio impiegato in attività di assistenza a terra;
- Osservare tutta la normativa applicabile all'elisuperficie.
- Svolgere la sorveglianza antincendio ai sensi del DM 238/07 ove ne ricorrono i presupposti;
- Svolgere il servizio di manutenzione ordinaria dell'impiantistica antincendio e delle attrezzature d'emergenza;
- Svolgere la manutenzione ordinaria e straordinaria presso l'elisuperficie;
- Avere mezzi ed attrezzature antincendio conforme alla classe “H2” delle elisuperfici;
- Avere l'equipaggiamento d'emergenza conforme a quanto riportato nella tabella E del D.M. 238/07 per elisuperfici di classe antincendio “H2”;
- Avere una scorta dell'agente estinguente (acqua) pari al 200% stoccata tramite serbatoio pensile per agevolare il caricamento;
- Avere una scorta dell'agente estinguente (concentrato di liquido schiumogeno) pari al 200% stoccato in taniche da 25 litri per agevolare il caricamento.

L'automezzo e la scorta degli agenti estinguenti devono essere conformi alla classe antincendio “H2”.

I servizi forniti per le elisuperfici di cui ai precedenti punti dovranno rispettare le vigenti norme nazionali (Leggi, Decreti, Circolari ENAC, ecc.) ed internazionali (ICAO - Organizzazione per l'aviazione civile internazionale).

Art. 4 DURATA DELL’AFFIDAMENTO

L'appalto avrà una durata di anni 3 (tre) a decorrere dalla data di consegna, con condizione risolutiva in caso di aggiudicazione di gara regionale aggregata, con eventuale rinnovo per ulteriori anni 1 (uno).

Art. 5 AMMONTARE DELL’AFFIDAMENTO

L'importo presunto complessivo dell'affidamento è fissato in **€. 38.295,00/annui**, di cui **€.1.295,00 - oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, IVA esclusa.**

Nell'importo complessivo del servizio annuale offerto è compresa la somma disponibile per la gestione, la vigilanza, l'uso e manutenzione preventiva ordinaria, la manodopera ed i pezzi di ricambio per la manutenzione straordinaria.

La manutenzione del quadro elettrico generale, di tutte le linee elettriche (tubazioni, conduttori, etc), corpi illuminanti, lampade di segnalazione ostacoli, (spigoli fabbricati, pali elettrici e telefonici) con relative linee di alimentazione e quadri, proiettori, tubazioni idriche incluso la verifica ed il controllo degli estintori, la manutenzione e la pulizia della piattaforma (compreso lo sgombrò di neve/ghiaccio), della recinzione, del locale tecnico, del cancello, delle aree verdi recintate, degli alberi anche di alto fusto esistenti al di fuori della pista in modo da mantenerli costantemente, con le dovute potature, di altezza tale che non possano interferire in alcune modo con i sentieri di volo, la manutenzione della segnaletica orizzontale e verticale, delle maniche a vento nonché quanto altro compreso ed annesso nell'intera struttura.

Art. 6 VARIAZIONE DELLE PRESTAZIONI

Le variazioni in più o in meno delle prestazioni rispetto alle previsioni del capitolato, contenute entro il quinto dell'importo contrattuale, dovranno essere svolte agli stessi patti e condizioni ai sensi del D.Lgs 36/2023 art. 120 comma 9.

Art. 7 ADEMPIMENTI E RESPONSABILITÀ

Sull'Elisuperficie, stante alla statistica del 2024, si svolgono con continuità operazioni di trasporto infermi con una media giornaliera di movimenti INFERIORE a due (giornalieri) per ogni semestre di riferimento, pertanto, tenuto conto di tale statistica, non vi è la necessità di dotazione di assistenza antincendio. (art.14. comma 1 del Decreto 8 agosto 2003 e s.m. e i.).

Qualora si dovesse verificare il superamento di detto limite o dovesse essere modificata la normativa di riferimento, l'affidataria rimane fin da ora obbligata a garantire il Servizio Antincendio con le seguenti modalità:

- Il personale impiegato deve essere in possesso di abilitazione ai sensi della L. 930/80, D.M. 02/04/1981, D.M. n°238 del 26 ottobre 2007, per elisuperfici di classe H2 come da tabella "A" del D.M. 238/07. L'accertamento dell'eventuale superamento del suddetto limite è a totale carico e responsabilità dell'affidatario.
- La squadra, costituita da n. 2 unità, dovrà operare secondo le istruzioni riportate sul manuale di gestione dell'elisuperficie, redatto dal gestore, ed in ogni caso in linea con le disposizioni del Committente.

Il servizio dovrà essere assicurato da personale abilitato, secondo le seguenti modalità: H 24 tutti i giorni sabato e festivi incluso n. 2 operatori reperibili telefonicamente entro 30 minuti dal preavviso.

Il servizio dovrà svolgersi con l'osservanza delle norme contenute nel presente capitolato d'oneri, di quanto contenuto all'art. 3 e tenendo conto, inoltre, di quanto previsto dalla normativa vigente nella materia oggetto del presente appalto.

Il gestore dovrà:

- essere in possesso di un nulla osta rilasciato dal questore della provincia di residenza o della sede legale della persona giuridica, previa valutazione anche della inesistenza di controindicazioni agli effetti dell'ordine e della sicurezza pubblica nonché della sicurezza dello Stato;
- Provvedere al rinnovo dell'autorizzazione Enac;
- Fornire assistenza durante l'esecuzione delle visite ispettive dei Vigili del Fuoco e degli Ispettori di volo dell'ENAC;
- Redigere il manuale di gestione dell'elisuperficie e dare direttive al personale in servizio impiegato in attività di assistenza a terra;
- Osservare tutte le normative vigenti applicabili al servizio di gestione dell'elisuperficie;
- L'aggiudicatario prenderà in consegna l'elisuperficie, tramite redazione di apposito verbale, e manterrà costantemente corrispondente a quanto consegnato e/o comunque conforme alla normativa vigente, per restituirla integralmente ed in piena efficienza, all'atto della cessazione del rapporto contrattuale.
- Il gestore individuato ai sensi del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 1 febbraio 2006 è il responsabile dell'assistenza antincendio sulle elisuperfici; pertanto qualora non si ravvisasse la necessità di assistenza antincendio, lo stesso è tenuto a garantire l'assistenza a terra, (apertura e chiusura dei cancelli, accensione e spegnimento dei dispositivi di segnaletica luminosa) a tutti gli aeromobili in transito sull'elisuperficie.

SERVIZIO ANTINCENDIO

La Ditta dovrà garantire, qualora ne ricorrano i presupposti, in ogni momento di attività della elisuperficie, la operatività costante di una squadra addetta alla vigilanza antincendio.

La squadra antincendio dovrà essere costituita da due elementi che dovranno essere contemporaneamente presenti. Non sarà tollerata in alcun modo l'assenza, anche solo momentanea, della squadra o anche di un solo componente della stessa, in armonia con quanto previsto infra dal presente articolo.

Il personale impiegato per costituire le squadre dovrà essere in possesso di abilitazione ai sensi della L. 930/80, D.M. 02/04/1981, D.M. 238/07, per elisuperfici di classe H2 come da tabella "A" del D.M. 238/07.

Le squadre dovranno operare secondo le istruzioni riportate sul manuale di gestione dell'elisuperficie, che dovrà essere redatto dal Gestore dell'elisuperficie.

EQUIPAGGIAMENTO D'EMERGENZA PER LA SQUADRA ANTINCENDIO

L'elisuperficie, a cura della ditta aggiudicataria, dovrà essere dotata dell'equipaggiamento previsto dall'art. 10 del D.M. n° 238 del 26 ottobre 2007 così come indicato nell'allegato "E" dello stesso decreto.

Automezzo antincendio

La ditta, qualora ne ricorrano i presupposti, rimane fin da ora obbligata a fornire un automezzo di classe antincendio "H2" così come previsto dal D.M. n° 238/07, avente trazione integrale, differenziale



con bloccaggio rapido e caratteristiche di accelerazione e velocità, tali da poter consentire un tempo di risposta non superiore a due minuti, in condizioni normali di visibilità e di stato della elisuperficie. Inoltre, la quantità di concentrato schiumogeno da prevedersi a bordo del veicolo, deve essere sufficiente a produrre due cariche di 1 soluzione schiumogena (acqua più liquido schiumogeno). L'automezzo antincendio deve essere conforme alla classe antincendio della elisuperfici "H2".

Il corrispettivo per il servizio antincendio sarà concordato tra le parti, qualora ne ricorrano i presupposti.

Attività di Consulenza Aeronautica

L'affidamento in oggetto comprende attività di supporto aeronautico per l'individuazione di nuove Elisuperfici nella Regione Lazio.

L'Affidatario del presente appalto, tenuto conto che ASL di Viterbo in quanto Azienda Sanitaria non dispone di personale con specifiche competenze in ambito aeronautico, è tenuto a fornire supporto alla UOC di Riferimento e al DEC per ciò che attiene problematiche nelle attività HEMS.

Nello specifico dovranno essere garantite le seguenti attività:

- Informativa e consulenza sulle Normative e Circolari in ambito aeronautico (Norme ENAC, etc.) ;
- Supporto decisionale e/o consulenza per ciò che attiene le attività HEMS e/o a carico di altre Elisuperfici.
- Supporto tecnico, ove necessari, con altri Enti o Gestori di altre Elisuperfici.

Art. 8

MATERIALI E GARANZIA

I materiali forniti per l'esecuzione del presente appalto, ivi compresa la manutenzione straordinaria, devono corrispondere a tutte le prescrizioni di legge e devono avere il Marchio Europeo CE.

I materiali elettrici, oltre al Marchio Europeo CE, devono avere il Marchio Italiano di Qualità o altro equivalente europeo.

Tutti i materiali devono essere conformi alle normative UNI, CEI, Circolari ISPESL, Vigili del Fuoco o altro Ente autorizzativo.

I materiali dovranno essere idonei all'impianto a cui saranno destinati, di ottima qualità e costruiti da primaria marca.

La ditta aggiudicataria è pertanto obbligata ad eliminare a proprie spese, tutti i difetti manifestatisi nei beni forniti durante il periodo di garanzia, dipendenti da vizi di costruzione o da difetti dei materiali impiegati, anche con la loro sostituzione.

E' in ogni caso dovuta dal fornitore la garanzia per i vizi con le modalità e le forme previste dal codice civile.

Art.9

MANUALE DI GESTIONE DELL'ELISUPERFICIE

Entro 3 (tre) giorni dalla sottoscrizione del contratto, la ditta redigerà il "Manuale di Gestione dell'Elisuperficie", a disciplina dell'utilizzo, manutenzione e controllo della medesima, che dovrà essere sottoposto alla verifica ed approvazione da parte dell'UTC di questo Ente.

Parte fondamentale di tale manuale dovranno essere tutte le informazioni relative agli impianti presenti sulla pista, le procedure operative di sicurezza e di controllo.

Art. 10 REGISTRO DEI CONTROLLI IMPIANTI ANTINCENDIO

Tutte le attività di controllo, verifica e manutenzione degli impianti ed apparecchi antincendio dovranno essere accuratamente e dettagliatamente descritti dalla Ditta in apposito Registro dei Controlli. Nel Registro dei Controlli sarà riportata una sintetica descrizione degli apparecchi soggetti a controllo. Ogni intervento di verifica e/o di manutenzione dovrà essere trascritto sul registro, annotandone il giorno di esecuzione, il nominativo del tecnico che ha eseguito l'intervento e l'esito dello stesso. Il Registro di Controllo dovrà essere custodito a cura del gestore, consegnandone copia all'UTC dell'Ente.

Art. 11 SERVIZIO DI ASSISTENZA CONTINUATIVA (Reperibilità)

Gli interventi effettuati in servizio di reperibilità sono già compresi nel canone offerto e pertanto nessun altro onere sarà dovuto all'Affidatario per il puro intervento in emergenza effettuato con la squadra di reperibilità e con le normali attrezzature e materiali di supporto.

Art. 12 PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO

La ditta avrà l'obbligo di rispettare tutte le norme inerenti la sicurezza del personale, assumendosi tutte le responsabilità dell'adempimento delle vigenti norme igieniche ed infortunistiche, esonerando di conseguenza l'Ente da ogni responsabilità in merito.

La ditta, inoltre, dovrà garantire per tutta la durata del contratto ed in ogni periodo dell'anno, la presenza dell'entità numerica lavorativa utile ad un compiuto e corretto espletamento del servizio, provvedendo ad eventuali assenze con una immediata sostituzione.

L'aggiudicataria dovrà trasmettere almeno quindici giorni prima della data di inizio del servizio, un elenco nominativo del personale che verrà adibito per l'espletamento del servizio, con l'indicazione, per ciascun addetto, delle mansioni attribuite nell'ambito dell'appalto.

La ditta si impegnerà, inoltre, a mantenere aggiornato tale elenco trasmettendone le eventuali variazioni a questo Ente.

Art. 13 FATTURAZIONE e PAGAMENTI

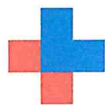
La ditta per il servizio reso presenterà a carico di questo Azienda fattura mensile secondo le indicazioni stabilite ai precedenti articoli.

In ogni caso la fatturazione è onnicomprensiva di tutti gli oneri posti a carico dal presente capitolato, eccetto le prestazioni di cui all'art. 7 (antincendio).

Il pagamento delle fatture, che avverrà entro 30 giorni dalla presentazione, è subordinato al rispetto integrale delle condizioni e delle obbligazioni contratte a favore di questo Ente e alla regolarità contributiva accertate dall'Ente.

Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, potrà essere sospesa la prestazione dei servizi e, comunque, le attività previste nel presente Capitolato d'oneri.

La fattura, potrà essere posta in liquidazione da parte del referente dell'Ente, previa attestazione della regolare esecuzione del servizio rilasciata dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC).



La ditta aggiudicataria assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i..

ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL'AFFIDATARIO

Art. 14 RECAPITI

La ditta dovrà comunicare i propri recapiti di telefono fisso e mobile, nonché il proprio indirizzo a questo Ente.

Art. 15 RESPONSABILITA' CONSEQUENTE L'APPALTO / ASSICURAZIONE

La ditta assume a proprio carico le responsabilità del buon funzionamento del servizio anche in caso di scioperi e vertenze sindacali del suo personale, promuovendo tutte le iniziative atte ad evitare l'interruzione del servizio.

~~Questo Ente è esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale della ditta aggiudicataria nell'esecuzione del contratto, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è già compreso e compensato nel corrispettivo del contratto stesso.~~

La ditta aggiudicataria è responsabile di ogni danno che possa derivare a questo Ente ed a terzi per fatti od attività connessi con l'esecuzione dei servizi oggetto di gara.

Qualora per cause di disservizio, dovute alla ditta aggiudicataria, ne derivino danni alle persone e/o alle cose, la medesima è tenuta al risarcimento dei danni.

~~A tale riguardo la ditta aggiudicataria deve presentare, all'atto della stipulazione del contratto, pena la revoca dell'aggiudicazione, idonea polizza assicurativa di primaria Compagnia, stipulata a norma di legge, che copra ogni rischio di responsabilità civile per danni comunque arrecati a cose o persone, con massimale unico non inferiore ad €. 3.000.000,00 (tre milioni/00) per sinistro, per persona e per animali o cose, con validità dalla data del contratto e per tutta la durata dello stesso ed eventuali rinnovi e/o proroghe.~~

L'oggetto della copertura della polizza dovrà anche esplicitamente prevedere il risarcimento al ~~Committente dei maggiori costi che questo dovesse sopportare per inadempienza, anche parziale,~~ nell'esecuzione di uno qualsiasi dei servizi oggetto dell'appalto, nonché i maggiori oneri derivanti dalla necessaria sospensione dei Servizi, in tutti quei casi in cui non intervenga la rescissione unilaterale del Contratto con conseguente escussione della fideiussione.

E' facoltà di questo Ente richiedere la copertura assicurativa di ulteriori rischi non compresi nella polizza stipulata dalla Ditta.

Art. 16 DANNI DI FORZA MAGGIORE

Si considerano danni di forza maggiore quelli effettivamente provocati alle opere da cause imprevedibili per le quali la ditta aggiudicataria non abbia omissso le normali cautele atte ad evitarli.

I danni che dovessero derivare alle opere a causa della loro arbitraria esecuzione in regime di sospensione non potranno mai essere ascritti a causa di forza maggiore e dovranno essere riparati a cura e spese dell'aggiudicataria, la quale altresì è obbligata a risarcire gli eventuali consequenziali danni derivati all'Ente.

I danni che l'aggiudicataria ritenesse ascrivibili a causa di forza maggiore dovranno essere denunciati a questo Ente entro cinque giorni dall'inizio del loro avverarsi, mediante PEC, escluso ogni altro mezzo, sotto pena di decadenza del diritto di risarcimento.

Art. 17

OBBLIGHI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI DELL'AGGIUDICATARIO

Il personale addetto alle attività appaltate deve essere regolarmente assunto dall'aggiudicataria, ovvero trovarsi in posizione di rapporto disciplinato da un contratto d'opera con la ditta medesima o da una forma di contratto di lavoro regolare prevista dalla normativa vigente.

La ditta dovrà assicurare il rispetto della vigente normativa fiscale, previdenziale, assistenziale ed assicurativa nei confronti del personale in servizio, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi. La ditta aggiudicataria è obbligata altresì ad attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto di contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data del contratto, alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni ed in genere, da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria ed applicabile alla località.

Art. 18

SCIOPERI – ASSEMBLEE – CAUSE DI FORZA MAGGIORE

Trattandosi di servizi di pubblica utilità, nel caso di scioperi o di assemblee sindacali interne e/o esterne o di altra causa di forza maggiore, dovrà essere comunque garantita la continuità del servizio.

Art. 19

VERIFICHE E/O ISPEZIONI

Il controllo della qualità del servizio verrà realizzato attraverso una serie di visite ispettive programmate e non programmate.

L'Ente e/o terzi debitamente autorizzati o incaricati dallo stesso avranno titolo di accedere liberamente ai luoghi di esecuzione dell'Affidamento.

La ditta aggiudicataria e l'eventuale personale da questo incaricato per l'esecuzione dell'affidamento, fornirà tutta l'assistenza necessaria a permettere lo svolgimento delle verifiche e/o ispezioni.

Ai fini della valutazione del servizio, per verificare l'esatto adempimento di quanto dichiarato nel progetto tecnico di offerta, si fa riferimento al presente Capitolato, al contratto ed alle norme del c.c. che regolano la materia.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 20

SUBAPPALTO

Non può essere affidato in subappalto l'integrale esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 119 del D. Lgs n. 36/2023 e ss. mm. ed ii.

Art. 21

CESSIONE DEL CONTRATTO

E' vietata la cessione del contratto. L'aggiudicataria è direttamente responsabile della perfetta esecuzione dell'appalto.

Art. 22**CAUZIONE A GARANZIA DEL CONTRATTO**

La ditta sarà tenuta, nella fase di perfezionamento del contratto, a costituire, a garanzia dell'adempimento degli obblighi assunti, una cauzione definitiva da calcolarsi nella misura prevista ai sensi dell'art. 117 (garanzie definitive) D. Lgs. 36/2023.

La cauzione dovrà essere costituita con la prestazione di apposita garanzia fideiussoria a prima richiesta rilasciata da un istituto di credito o da altre primarie imprese di assicurazioni. Dette fideiussioni devono chiaramente riportare il periodo di validità del contratto cui la garanzia si riferisce e devono altresì espressamente prevedere la clausola cosiddetta di "pagamento a semplice richiesta" prevedendo espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale. Con tale clausola il fideiussore si obbliga, su semplice richiesta dell'Ente, ad effettuare, entro 15 giorni, il versamento della somma richiesta anche in caso di opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa.

In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo questo Ente ha facoltà di dichiarare risolto il contratto.

Art. 23**TEMPI DI ATTIVAZIONE DEI SERVIZI – PENALITA'**

La ditta aggiudicataria dovrà garantire la puntuale entrata a regime dei servizi entro e non oltre 5 giorni solari dal verbale di consegna.

Decorso tale termine l'Ente si riserva la facoltà di applicare per ogni giorno di ritardo una penale di €. 200,00.

La ditta aggiudicataria, senza esclusione di eventuali conseguenze penali, è soggetta a penalità quando:

1. Matura ritardi sull'attivazione del servizio e come da quadro sottostante;
2. Per inadempienze o disservizi che dovessero registrarsi e comunque in contrasto con le finalità per cui è stato istituito il servizio, l'Amministrazione potrà applicare una penale nella misura del 3% dell'importo complessivo dell'affidamento, fatta salva la facoltà della risoluzione del contratto in ipotesi di inadempienze gravi e/o reiterate oltre al risarcimento di ogni maggior spesa conseguente.

Potranno essere considerate cause di forza maggiore solo eventuali problemi di tipo burocratico con cui la ditta è incorsa e non imputabili alla stessa.

Criteri	valutazione	Penalità
Mancata Reperibilità entro 30 minuti dalla chiamata	Contraddittorio	€. 1.000,00
Mancato aggiornamento dell'Elenco del Personale	Contraddittorio	€. 500,00
Ritardo immotivato sull'esecuzione del programma di attività concordato	Contraddittorio	€. 500,00

Art. 24**NORME DI PREVENZIONE E SICUREZZA/ADEMPIMENTI D.Lgs. 81/2008**

La ditta aggiudicataria deve garantire al proprio personale, addetto allo svolgimento delle attività oggetto dell'affidamento, le tutele previste dalla normativa in materia di salute e sicurezza durante il lavoro con particolare riferimento alle attività di sorveglianza sanitaria, accertamenti sanitari preventivi e periodici a cura del medico competente, ove previste e risultanti dal documento di valutazione dei rischi.

La ditta aggiudicataria dovrà attenersi a quanto previsto nel DUVRI ed a tutte le norme in materia di sicurezza sul lavoro.

Art. 25 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto può essere risolto a giudizio dell'Amministrazione pubblica con apposito provvedimento motivato, senza che occorra citazione a giudizio ovvero pronuncia di magistrato ovvero altra formalità all'infuori della semplice notifica del provvedimento amministrativo a mezzo PEC, nei seguenti casi:

- Mancato rispetto dei termini perentori previsti nelle diffide formali di ripristino delle iniziali condizioni contrattuali;
- Ritardo nell'adempimento protratto per un tempo che comporti per l'Amministrazione il venir meno dell'interesse e della fiducia nel mantenimento del rapporto contrattuale con la Ditta costituita in mora;
- Cessioni del contratto;
- Fallimento della Ditta;
- allorquando si manifesti qualunque altra forma di incapacità giuridica che ostacoli l'esecuzione del contratto di appalto;
- qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
- la mancata osservanza degli obblighi di cui alla legge 136/2010 e s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

Art. 26 STIPULA DEL CONTRATTO E RELATIVE SPESE

La stipulazione del contratto avverrà in una delle forme stabilite dalla legge. Tutte le spese e tasse inerenti la stipula del contratto saranno a carico della ditta aggiudicataria e dovranno essere versate in sede di stipulazione del contratto. Le spese di registrazione saranno a carico della ditta aggiudicataria.

Art. 27 FORO COMPETENTE

Tutte le controversie tra il committente e l'aggiudicatario del servizio, così durante l'esecuzione come al termine del contratto, quale che sia la loro natura, tecnica, amministrativa o giuridica, che non si sono potute definire in via bonaria saranno risolte in sede legale secondo la vigente normativa. In tali casi sarà competente il Foro di Viterbo.

Art. 28 NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente nel capitolato d'oneri, si rinvia alle norme del Codice Civile della Repubblica Italiana, in quanto applicabili, ed alle disposizioni regionali, nazionali e comunitarie in materia con particolare riferimento al D. Lgs. 36/2023 e s.m.i..

Viterbo 4/8/2025

Il Responsabile del Progetto
Ing. Michel Bruni

